

STATUTO

"PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PEDARA CT VIA ELEONORA
D'ANGIO' 9

Numero REA: CT - 316945

Codice fiscale: 04752560872

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 29.987/14.345 del Repertorio	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1.	
	E' costituita, con sede nel Comune di Pedara, una società co-	
	operativa sociale con la denominazione: "PAIDEIA SOCIETA' CO-	
	OPERATIVA SOCIALE".	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	ARTICOLO 2.	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi	
	e, perseguendo finalità mutualistiche, si propone di contri-	
	buire al miglioramento economico e morale dei propri soci ed	
	a tal fine potrà compiere tutti gli atti e concludere tutti	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessari od utili al-	
	la realizzazione degli scopi sociali.	
	La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà	
	richiedere ed ottenere dai propri soci prestiti e/o finanzia-	
	menti, anche infruttiferi.	
	Potrà dare adesione e partecipare ad Enti ed organismi econo-	
	mici e consortili diretti a sviluppare il movimento coopera-	
	tivo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	

	credito.	
	La società è a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo	
	2512 del Codice civile ed ha lo scopo di perseguire l'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi scolastici, sociali ed educativi orientati, in via	
	prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei	
	minori, delle persone handicappate e/o con ritardi di appren-	
	dimento, degli immigrati extracomunitari, nomadi e rifugiati.	
	Nello spirito della legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1,	
	lettera 2a" e delle successive disposizioni che saranno in	
	materia emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana ed alle	
	quali intende uniformarsi, la cooperativa si prefigge lo	
	svolgimento delle attività appresso elencate:	
	1) creazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole	
	materne (dell'Infanzia), scuole elementari (primarie), scuole	
	medie (secondarie di 1° grado), scuole superiori (secondarie	
	di 2° grado) e comunque scuole private in genere, autorizza-	
	te, legalmente riconosciute, paritarie, istituzioni scolasti-	
	che non governative aventi ordinamento non conforme a quello	
	delle scuole statali, paritarie, corsi di lingue, corsi pa-	
	rauniversitari e post-univeritari, nonché promozione, realiz-	
	zazione e gestione dell'educazione ambientale, alla salute,	
	alimentare, all'affettività nelle scuole.	
	Tali scuole saranno orientate ad un preciso progetto educati-	

	vo centrato sulla formazione integrale della persona mediante	
	una visione cristiana della vita, sullo sviluppo delle capa-	
	cità individuali inserite in un contesto collettivo e di mi-	
	glioramento sociale dei popoli e dell'umanità e sulla condi-	
	visione dei valori cristiani e salesiani nel rispetto delle	
	diverse religioni ed ideologie.	
	2) attività di doposcuola e interventi di sostegno anche a	
	domicilio mediante la promozione e la gestione del servizio	
	di baby sitter con personale altamente qualificato; servizi	
	domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione effettua-	
	ti sia presso la famiglia, sia presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza.	
	3) Consulenza, assistenza socio-psico-pedagogica ed educativa	
	ai minori, ai portatori di handicap, ai soggetti diversamente	
	abili, agli immigrati, ai nomadi, ai rifugiati ed a tutte le	
	persone in stato di bisogno;	
	4) organizzazione di biblioteche, ludoteche, videoteche, siti	
	internet e intranet, cineclub, bambinopoli, palestre, labora-	
	tori artistici, teatrali, cinematografici, linguistici, musi-	
	cali, di informatica e di danza; organizzazione e gestione di	
	iniziative, servizi, attività culturali, sportive e ricreati-	
	ve, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago,	
	del tempo libero e di riposto dei soci e dei terzi in genere;	
	5) centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione; centri benessere; promozione e diffusione delle disci-	

	pline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, e-	
	stetico e spirituale degli individui al fine di favorire da	
	protagonisti il miglioramento delle condizioni di vita del-	
	l'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore	
	a mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e fi-	
	losofiche, sia nella pratica diretta che negli aspetti tecni-	
	ci, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movi-	
	menti culturali ed artistici;	
	6) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo	
	ed assistenziale finalizzate al miglioramento della vita ed	
	all'aggregazione dei minori, nonché altre iniziative per il	
	tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	7) case-famiglia in cui si favorisce l'elevazione morale e	
	civile dei ragazzi, il reinserimento dei minori, dei portato-	
	ri di handicap, dei psicolabili e dei soggetti svantaggiati	
	in genere;	
	8) centri di accoglienza per immigrati extracomunitari, noma-	
	di e rifugiati; case famiglia per anziani e donne svantaggia-	
	te; centri di recupero per tossicodipendenti, centri di salu-	
	te mentale, servizi sociali ai detenuti e nelle carceri;	
	9) corsi di alfabetizzazione e di formazione, volti all'inse-	
	rimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;	
	10) centri di ascolto, consulenza psicologica, pedagogica,	
	psicomotoria, "counseling" e colloqui di aiuto;	
	11) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento	

	professionale che abbiano come obiettivo specifico la cresci-	
	ta psicopedagogica dei minori;	
	12) promozione, realizzazione e gestione di eventi fieristi-	
	ci, studi, convegni, congressi, simposi, aggiornamenti, for-	
	mazione, ricerche, consulenze, attività progettuali, piani di	
	intervento, attività di pubbliche relazioni, ricerche di mer-	
	cato, agenzia in genere, editoria, volantinaggio, arti grafi-	
	che, servizi inerenti il marketing ed il terziario avanzato	
	in genere, sportelli informativi; programmi di miglioramento	
	gestionale dei servizi sociali, informatici e formativi, eco-	
	nomico-culturali;	
	13) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comu-	
	nità locali entro cui la società opera, al fine di renderla	
	consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza	
	dei minori e delle persone in stato di bisogno;	
	14) istituzione di corsi universitari, corsi di aggiornamento	
	anche in collaborazione con altri enti riconosciuti, sia ita-	
	liani che stranieri, accordi di scopo con Università statali,	
	Ponteficie, cattoliche e salesiane, Università appartenenti a	
	Paesi dell'Unione Europea e Paesi dell'area euromediterranea,	
	Università appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE.	
	La società può compiere tutte le operazioni ritenute neces-	
	sarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale com-	
	prese le aperture di conti correnti passivi, l'emissione di	
	cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari;	

	essa puo' inoltre, in via non prevalente e non nei confronti	
	del pubblico:	
	- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze	
	e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo od	
	affine o connesso al proprio;	
	- garantire ad istituti bancari obbligazioni di terzi, anche	
	non soci, nelle forme che, di volta in volta, l'organo ammi-	
	nistrativo riterra' piu' opportuno (avallo, fidejussione, i-	
	poteca, costituzione in pegno).	
	Potranno inoltre svolgersi le attività connesse ed affini ai	
	settori operativi su indicati, che si rivelassero necessarie	
	od utili per la realizzazione diretta od indiretta di scopi	
	sociali.	
	Potranno essere compiute inoltre, quelle operazioni contrat-	
	tuali, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso l'acquisto di	
	beni immobili che si rendessero necessari od utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di credito	
	ordinario a medio termine ed aderire a tutte le forme credi-	
	tizie previste dalle leggi regionali, nazionale e comunitarie	
	utili al conseguimento degli scopi sociali, come potrà anche	
	richiedere tutti i contributi stanziati dalle leggi regiona-	
	li, nazionali e comunitarie per favorire lo sviluppo occupa-	
	zionale ed economico della suddetta società.	
	La cooperativa inoltre ha la facoltà di unirsi con altre coo-	

	perative in associazioni di cooperative e/o altro assimilato.	
	Per lo svolgimento della propria attività, la Cooperativa	
	potrà anche avvalersi di manodopera di terzi non soci assu-	
	mendo anche lavoratori a tempo determinato o indeterminato.	
	Potrà anche creare agenzie o succursali ovunque nel territo-	
	rio della Comunità Europea.	
	Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente artico-	
	lo, con delibera assembleare presa con le maggioranze e le	
	modalità di legge, essa potrà costituire fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, nonché stabilire procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale.	
	Essa potrà accedere ad agevolazioni, prestiti, mutui e finan-	
	ziamenti anche agevolati previsti dalla normativa regionale,	
	nazionale e comunitaria.	
	La Società si propone, altresì, di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo italiano nelle sue varie	
	espressioni.	
	In attuazione la Società potrà aderire, con delibera dell'as-	
	semblea, alle associazioni nazionali e comunitarie cooperati-	
	vistiche che ne assumono la tutela e la rappresentanza a nor-	
	ma di legge.	
	Inoltre potrà aderire ad organizzazioni sindacali di catego-	
	ria che così assumono la tutela degli interessi sia dell'ente	

	che dei soci d'opera.	
	Con delibera assembleare potrà aderire e partecipare, sotto	
	qualsiasi forma, a consorzi, sia nazionali che regionali e	
	provinciali nonché comunitari, aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività	
	in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla coo-	
	perazione.	
	La Società potrà, infine, richiedere ai soci finanziamenti	
	con l'obbligo di rimborso allo scopo di finanziare l'attività	
	sociale.	
	I finanziamenti dei soci alla Società saranno fruttiferi o	
	infruttiferi, a seconda di quanto deciderà l'assemblea in se-	
	de di richiesta del finanziamento.	
	In ogni caso le attività di carattere professionale saranno	
	svolte ed eseguite da professionisti iscritti nei relativi	
	Albi, di volta in volta incaricati.	
	ARTICOLO 3.	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche che intendano trovare	
	occupazione in uno dei settori di cui all'oggetto sociale e	
	chiunque col suo lavoro possa contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali; amministrativi e tecnici nella misura	
	massima prevista dalle vigenti leggi.	
	ARTICOLO 4.	

	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo di ammini-	
	strazione.	
	ARTICOLO 5.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to; questa disposizione si applica anche ai soci che durante	
	l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota so-	
	ciale.	
	ARTICOLO 6.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legit-	

	timino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'intere-	
	resse della società.	
	ARTICOLO 7.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo am-	
	ministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le delibera-	
	zioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-	
	tersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	ARTICOLO 8.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	

	biano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società. In difetto di tale designa-	
	zione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 9.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale del-	
	le somme versate oppure della minore somma risultante dal bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla	
	chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve essere ef-	
	fettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti	
	alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-	
	no dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 10.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore ad euro venticinque (25,00) nè superiore	
	al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo pre-	
	cedente;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	
	versate dai soci, a termini dell'art. 5;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	re di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	ARTICOLO 11.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	

	a) almeno 50/100 all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritta dai soci durante l'esistenza della società.	
	ARTICOLO 12.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 13.	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% alla riserva legale;	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito delle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;	

	d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni;	
	e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici	
	dall'Assemblea.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti	
	di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che	
	venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla	
	lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esisten-	
	za della società.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea.	
	ARTICOLO 14.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo amministrativo	
	ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presi-	
	dente del collegio sindacale;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabi-	
	lità degli amministratori e dei sindaci.	

	ARTICOLO 15.	
	L'Organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta a mezzo di avviso, da comunicarsi con let-	
	tera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni	
	prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della e-	
	ventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non	
	prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ARTICOLO 16.	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quan-	
	do sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	

	sede sociale anche in altra località del territorio dello	
	Stato tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno	
	quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assem-	
	blea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai so-	
	ci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della	
	pubblicazione della deliberazione.	
	ARTICOLO 17.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano;	
	dovranno effettuarsi per appello nominale quanto l'assemblea	
	lo delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: cia-	
	scun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	

	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2538 del Codice civi-	
	le.	
	ARTICOLO 18.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'amministratore unico ed in sua assenza	
	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	b) Consiglio di amministrazione	
	ARTICOLO 19.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti fra i soci dell'assemblea che ne determina il	
	numero.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili e sono dispensati	
	dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmen-	
	te un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nominato	

	anche, per la redazione dei verbali, in segretario che può	
	essere un estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 20.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consi-	
	glieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,	
	a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima del-	
	la riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il	
	voto del Presidente.	
	ARTICOLO 21.	
	Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico pos-	
	sono essere eletti anche a tempo indeterminato e sono inve-	
	stiti dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consorti-	

	li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipote-	
	che, e compromettere in arbitri, anche amichevoli composito-	
	ri, controversie riguardanti la società.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	
	Il Consiglio o l'amministratore unico può nominare il diret-	
	tore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	ARTICOLO 22.	
	La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico,	
	il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Può, perciò con la sola sua firma rila-	
	sciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici.	
	Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi	
	alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e	
	rappresentanza legale della società avanti ad altri organi	
	giurisdizionali ed amministrativi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora sia	
	stato nominato e, in mancanza o nell'assenza, a un consiglie-	
	re designato dal Consiglio.	

	Il Presidente o chi lo sostituisce o l'amministratore unico	
	potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure	
	ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	c) Collegio sindacale.	
	ARTICOLO 23.	
	Il Collegio sindacale è nominato nei casi previsti dalla leg-	
	ge e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,	
	eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale nominerà	
	pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibi-	
	li.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni con-	
	tenute nell'articolo 20, 3° comma; qualora però l'assemblea	
	stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retri-	
	buzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per	
	tutta la durata della carica.	
	ARTICOLO 24.	
	Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione del-	
	la società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei pro-	
	fitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	

	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano	
	fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato	
	esecutivo, quando sia costituito;	
	e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I sindaci, infine, hanno altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 25.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	

	ARTICOLO 26.	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'articolo 16, 1° e 2° comma,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	E' fatto altresì divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato.	
	E' fatto anche divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	E' fatto infine divieto di distribuire la riserva fra i soci	
	cooperatori.	
	ARTICOLO 27.	
	Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono	
	le disposizioni legislative in materia di società cooperative	
	e, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	